



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo Presidente

Natale Longo Consigliere relatore

Carlo Efisio Marrè Brunenghi Referendario

SENTENZA

nel **giudizio di responsabilità iscritto al n. 23150** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti con atto di citazione depositato in data 14/12/2021 nella Segreteria della Sezione,

nei confronti di

1) OMISSIS, nato a *Omissis* il *omissis* (C.F. *omissis*) ed ivi residente alla Via *omissis* n. *omissis*, Rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Bianchi (C.F. BNCMSM67P27D122E, pec massimilianobianchi@pec.giuffre.it), elettivamente domiciliato in *omissis*, Via *omissis*, n. *omissis*;

2) OMISSIS, nato a *Omissis* (*omissis*) l' *omissis* (C.F. *omissis*), residente in *omissis* in Via *omissis* n. *omissis*, rappresentato e difeso dagli avvocati Crescenzo Santuori (SNTCSC73A11C352S, pec crescenzo.santuori@pec.it) e Raffaele Ruocco (RCCRFL89D17C352Y; pec:

raffaele.ruocco@avvocaticatanzaro.legalmail.it), elettivamente

domiciliato presso il suo studio in Catanzaro, Via Santa Maria

di Mezzogiorno, n.17;

3) OMISSIS, nato a *omissis* il *omissis*, (C.F. *omissis*), residente

in *omissis*, frazione *omissis*, *omissis* n. *omissis*, rappresentato e

difeso dall'avv. Domenico Antonio Rizzuto (c.f.:

RZZDNC85M15DD122X), con indirizzo per comunicazioni e no-

tificazioni studioassociatorsr@pec.it;

4) Omissis, nato a *Omissis* l'*omissis* (C.F. *omissis*), residente a

omissis in Via *omissis* n. *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv.

Domenico Antonio Rizzuto (c.f.: RZZDNC85M15DD122X), con

indirizzo per comunicazioni e notificazioni studioassocia-

torsr@pec.it;

5) OMISSIS , nata a *omissis* il *omissis* (C.F. *omissis*), residente

a *omissis* in Via *omissis* n. *omissis*, rappresentata e difesa dagli

avvocati Crescenzo Santuori (SNTCSC73A11C352S, pec cre-

scenzio.santuori@pec.it) e Raffaele Ruocco

(RCCRFL89D17C352Y; pec: raffaele.ruocco@avvocaticatan-

zaro.legalmail.it), elettivamente domiciliato presso il suo studio

in Catanzaro, Via Santa Maria di Mezzogiorno, n.17;

convenuti

6) OMISSIS , nato a *omissis* l' *omissis* (C.F. *omissis*), residente

a *omissis* in Via *omissis* n. *omissis*;

contumace

giudizio avente ad oggetto la condanna al risarcimento, in favore

del Comune di *Omissis*, del danno erariale complessivamente pari a euro 82.800,00, suddiviso in euro 13.800,00 ciascuno, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

Visti l'atto introduttivo e gli altri atti e documenti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 8 giugno 2022, il P.M. dott.ssa Paola Ciccarelli, nonché l'avvocato Francesco Miceli, per delega dell'avvocato Massimiliano Bianchi costituito per il *Omissis*, l'avvocato Domenico Antonio Rizzuto, costituito per i convenuti *Omissis* e *Omissis*, che concludevano come da verbale; non comparso l'avvocato Crescenzo Santuori per i convenuti *Omissis* e *Omissis* e contumace il convenuto *Omissis*.

FATTO

1 – Con **atto di citazione** depositato in data 14/12/2021, la Procura regionale ha convenuto i signori già individuati in epigrafe, per sentirli condannare al risarcimento, in favore del Comune di *Omissis*, del danno erariale complessivamente pari a euro 82.800,00, suddiviso in euro 13.800,00 ciascuno, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

Quanto alla *notitia damni*, la Procura regionale ha riferito di aver aperto istruttoria a seguito della pubblicazione sul quotidiano locale "Il Crotonese" della notizia relativa alla condanna del Comune di *Omissis* al pagamento, in favore dell'impresa *Omissis*, aggiudicataria dell'appalto relativo alla realizzazione del percorso pedonale storico di via *omissis* - *omissis* - *omissis*, della somma di euro 1.380.000,00 (derivante dal lodo arbitrale n.

omissis del 16 luglio 2014), cui è seguita, in data 18/11/2015, la trasmissione, da parte del Comune, della delibera (n.100 del 5.11.2015) di riconoscimento del debito fuori bilancio per il suddetto importo, da pagarsi in tre rate (mandati di euro 416.000,00 del 16.11.2015, 7.11.2016 e 26.05.2017).

La Procura regionale ha rappresentato di aver già precedentemente citato in giudizio il RUP, ing. *Omissis*, il D.L. arch. *Omissis*, il Sindaco, sig. *Omissis*, l'Assessore ai lavori pubblici, sig. *Omissis*, l'Assessore alle Attività produttive, sig. *Omissis* per un importo decurtato del 10% del totale ("virtualmente attribuibile ai progettisti esterni non soggetti alla giurisdizione contabile) e che questa Corte, con sentenza n. *omissis* (Giudizio n.22341), ha condannato i soggetti sopra indicati al pagamento, rispettivamente, di euro 331.200,00, 303.600,00, 193.200,00, 138.000,00, 138.000,00, ritenendo di scomputare dal danno una quota pari complessivamente al 20%, in quanto imputabile ad altri soggetti.

1.1 - La Procura regionale ha quindi provveduto a **ricostruire i fatti** nei termini di seguito specificati.

1.1.1 - Con *delibera n.327 del 13.12.2006*, la Giunta comunale di *Omissis* aveva approvato il *progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di riqualificazione del percorso pedonale storico via Omissis - Omissis - Omissis* dell'importo complessivo di 1.500.000,00, facente parte del Programma di Sviluppo Urbano (P.S.U.) del Comune di *Omissis* e finanziato sulla Misura 51 A

del POR Calabria 2000/2006.

Tuttavia, il RUP aveva proceduto alla validazione del progetto evidenziando che la definitiva cantierabilità delle opere era subordinata allo sgombero delle bancarelle del mercato di Via *Omissis*, circostanza risultante anche dalla relazione tecnica del novembre 2006 allegata al progetto.

Con determinazione dirigenziale n. 57 del 26.01.2007, il RUP ing. *Omissis* ha *approvato il bando di gara*, cui è seguita l'aggiudicazione provvisoria dei lavori all'impresa *Omissis*.

In data 29.05.2007 è stato stipulato il *contratto d'appalto* con la ditta *Omissis s.r.l.*, firmato per il Comune di *Omissis* dall'ing. *Omissis* (R.U.P.), per un importo per lavori di € 832.304,50 oltre IVA,

Il contratto prevedeva lo sviluppo delle opere in due fasi successive:

- nella prima fase sarebbero state realizzate le opere sulle aree libere o immediatamente rese libere con lavori individuabili nell'elaborato grafico Tav. A04;

- nella seconda fase si sarebbe proceduto al completamento del progetto a seguito della consegna delle aree sottostanti i bastioni dopo averle liberate dai manufatti in calcestruzzo denominati "bancarelle";

Il termine per ultimare i lavori era fissato in 240 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, ed era stata prevista una clausola compromissoria per la

definizione di eventuali contenziosi con lodo arbitrale.

In data 13.07.2007, i lavori (da terminare entro 240 giorni e dunque entro il giorno 8/3/2028) venivano *consegnati* all'impresa *Omissis* s.r.l. e il relativo verbale sottoscritto dal direttore dei lavori ing. *Omissis* e dal R.U.P. ing. *Omissis*.

Tuttavia, dopo soli 6 giorni (19/7/2007), con ordine di servizio del 19.07.2007, sottoscritto dal direttore dei lavori *Omissis* e vistato dal R.U.P. *Omissis*, veniva disposta la *sospensione dei lavori* “per motivi di forza maggiore” (“problema del traffico veicolare della stagione estiva”), cosicchè l'impresa veniva invitata a dar corso ai lavori eseguibili su *Omissis* e largo antistante il mercato (aree tuttavia occupate da operatori commerciali, molti dei quali abusivi, per come censiti dalla P.M. con note del 12 e del 17 settembre 2007)).

Conseguentemente, il Dirigente del Settore emetteva *l'ordinanza contingibile e urgente* n.274 del 4.10.2007 con cui ordinava lo sgombero ai 12 operatori economici occupanti senza titolo i box comunali prefabbricati ubicati nell'area antistante il mercato ortofrutticolo di piazza *Omissis*.

L'ordinanza, tuttavia, ancorché notificata, non veniva eseguita per la resistenza dei destinatari (come risulta dalla comunicazione della Polizia Municipale n.421 dell'8.2.2008, che dava altresì conto di aver trasmesso comunicazione di reato ex art. 650 c.p.).

1.1.2 - Con *deliberazione* n.442 del 29 ottobre 2007, la Giunta

disponeva in via provvisoria, fino al definitivo spostamento del mercato di via *Omissis* nell'apposita area realizzanda in via *Omissis*, il *trasferimento* degli operatori nel tratto stradale compreso tra *Omissis*, *Omissis* e incrocio via *Omissis* presso la sede mercatale adiacente allo *Omissis* (via *Omissis*).

Peraltro, il trasferimento del mercato di via *Omissis* in via *Omissis* (previsto dalla delibera di C.C. n. 54/2006) è stato *finanziato* solo con delibera di Giunta comunale n.109 del 23 marzo 2007 (nella quale si dava atto che la realizzazione del progetto in questione era necessaria e propedeutica all'attuazione del progetto di riqualificazione del percorso pedonale storico di Via *Omissis*).

In data 22 ottobre 2007 venivano *ripresi i lavori* dalla griglia prospiciente il *Omissis* fino alla *Omissis* di Via *Omissis*, come da verbale di pari data sottoscritto da RUP e DL, cui era allegata l'esplicazione di *riserve* con le quali veniva dedotta l'illegittimità della sospensione (in quanto non prevista dall'art. 24 del DM n.145/2000), con conseguente richiesta di risarcimento dei danni per euro 314.221,50.

Con ordine di servizio n.1 del 29 ottobre 2007 - sottoscritto da RUP e DL - veniva chiesto all'impresa, per lo stato di degrado dei sottoservizi, di procedere ad opere aggiuntive di manutenzione (condutture idriche).

Il 12 gennaio 2008 l'impresa comunicava il *completamento dei lavori* oggetto della consegna parziale avvenuta con verbale del 22 ottobre 2007, *sollecitando la consegna delle rimanenti aree e,*

all'atto della sottoscrizione del registro di contabilità, apponeva un'altra riserva, di € 89.246,96, per "sottoproduzione" del cantiere a causa della indisponibilità parziale delle aree e della mancata preventiva segnalazione dei sottoservizi preesistenti nel sottosuolo (nonché altra riserva n. 3, per € 6.032,19, per il pagamento dei lavori aggiuntivi eseguiti per il ripristino dei sottoservizi di cui all'OdS n. 1 del 29 ottobre 2007).

Tuttavia, la D.L., in data 31 gennaio 2008, comunicava al RUP un *nuovo blocco dei lavori*, in quanto anche l'area in prossimità del mercato pescheria risultava occupata da box dei commercianti ambulanti e da auto parcheggiate, ragione per la quale la ditta non aveva potuto recintare l'area di cantiere.

Anche il successivo *provvedimento comunale* (delibera G.M. n. 89 del 7 marzo 2008), nel quale si dava atto che non era possibile il trasferimento del mercato di via *Omissis* nell'area di via *Omissis* individuata nella delibera n. 54 del 2006 (sia per l'indisponibilità di alcuni proprietari sia per la presenza di vincoli archeologici), non sortiva alcun risultato.

1.1.3 – In data 16 ottobre 2008, con nota prot. n. 3140, la *Polizia Municipale* comunicava al Sindaco, all'Assessore ai lavori pubblici, all'Assessore alle attività produttive e al Dirigente delle attività produttive, il censimento definitivo di tutti i commercianti (ben 80) presenti nella zona di via *Omissis* e che utilizzavano box in muratura di proprietà del Comune, bancarelle proprie, strutture in ferro e ombrelloni smontabili; comunicava,

altresi, l'indisponibilità degli stessi operatori a spostarsi temporaneamente sulla via *Omissis*.

Con ulteriore nota del 28 ottobre 2008, il Comando P.M. comunicava all'assessore ai lavori pubblici l'elenco dei box di proprietà dei privati commercianti occupanti la via *Omissis*, con l'indicazione di quelli privi di autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività commerciale.

Ad ogni modo, la G.M., con *delibera n. 432/2008*, disponeva il *trasferimento* di alcuni di essi nella predetta via *Omissis*.

Il Dirigente del Settore 3, arch. *Omissis*, con *ordinanze n. 248/2008 e n. 257/2008 del novembre 2008*, ordinava lo *sgombero, mediante l'uso, all'occorrenza, anche della forza pubblica*. La Questura, con nota n. 136 del 30 gennaio 2009, informava che il successivo 3 febbraio si sarebbe proceduto alla demolizione dei manufatti realizzati abusivamente (ne venivano demoliti 4, previsti dall'ordinanza 248). Quindi il Comandante della Polizia Municipale, il 12 febbraio 2009, comunicava ancora al Sindaco e al Dirigente dell'Assessorato AA.PP. l'indisponibilità degli operatori commerciali al trasferimento presso altra sede mercatale.

1.1.4 – Nel settembre 2009 la stazione appaltante predisponeva una *perizia di variante tecnica e suppletiva* giustificata da carenze delle sottostrutture stradali esistenti, dal ripristino degli impianti tecnologici stradali vetusti e inefficienti, da variazioni delle finiture relative alle pavimentazioni, nonché, per quel che

nella specie rileva, dal mancato spostamento delle c.d. "banca-relle" che causavano l'indisponibilità di parte delle aree di cantiere e dall'indisponibilità dell'area dei box di via Omissis che, pertanto, veniva stralciata dall'intervento (sia con riferimento all'impiantistica che per i lavori di sistemazione stradale). Nella relazione tecnica si affermava che "la perizia di variante va a definire il completamento di tutte le opere progettuali sulla restante area di intervento, con alcune variazioni planimetriche e funzionali della piazzetta del mercato ortofrutticolo".

Con delibera G.C. n. 25 del 9 febbraio 2010 veniva approvata detta variante, con stralcio dell'intervento sull'area dei box di via Omissis.

Con il successivo verbale di consegna parziale dell'8 marzo 2010, la D.L. ordinava la prosecuzione delle attività lavorative suddivise in tre lotti operativi, di cui solo il primo (completamento area incrocio tra le Vie Omissis - Omissis - Omissis e Omissis) immediatamente cantierabile. Il secondo lotto (area di Piazza Omissis fino all'intersezione con la Omissis) era pure subordinato allo sgombero di una costruzione adibita a bar diurno e il terzo (area stradale di Via Omissis) allo spostamento dei vari manufatti adibiti alle attività commerciali.

L'impresa apponeva successivamente ulteriori riserve con conseguenti richieste risarcitorie, stante la persistente indisponibilità parziale delle aree oggetto di intervento.

Ancora il 19 aprile 2010, il D.L. comunicava al RUP

l'ulteriore sospensione dei lavori sempre a causa del mancato spostamento degli operatori commerciali oltre che del locale adibito a bar e bagni pubblici, cui faceva seguito la nota del RUP, datata 23 aprile 2010, con cui si chiedeva agli organi competenti la sollecita soluzione al problema.

Si susseguivano *ulteriori verbali di consegna parziale* dei lavori e *infruttuosi tentativi di spostamento* (ordinanza n. 247 del 13 ottobre 2010) degli operatori commerciali.

1.1.5 – In data 23 giugno 2010 veniva emesso il terzo SAL, con contabilizzate lavorazioni per l'importo complessivo di € 494.054,35; il 3 febbraio 2011 veniva emesso il quarto SAL per lavorazioni pari a € 678.110,75 e il 23 settembre 2011, il quinto SAL, che contabilizzava lavorazioni per € 830.702,38.

1.1.6 – A seguito di una ***nuova perizia di variante***, con OdS del 21 ottobre 2011, la D.L. prescriveva all'impresa l'esecuzione di altre lavorazioni, tra cui l'alimentazione dei nuovi impianti di illuminazione di piazza *Omissis* e *Omissis*, il completamento di alcune aree a verde e la messa in opera di una fontana.

Stante l'opposizione dei commercianti, con ordine di servizio del 29 maggio 2012, la D.L. disponeva che i lavori sul marciapiede di via *Omissis* venissero effettuati dopo le ore 13 per consentire lo svolgimento delle attività commerciali.

1.1.7 – In data 15 giugno 2012 veniva certificata ***l'ultimazione dei lavori oggetto di affidamento***, dopo quasi 6 anni dalla delibera in contestazione n. 327/2006 e il 18 giugno successivo

veniva redatto lo stato finale, cui seguiva l'emissione del certificato di regolare esecuzione per un importo complessivo di € 871.373,51.

1.1.8 – A seguito di ricorso dell'appaltatore, con **lodo arbitrale del 16.7.2014**, il Collegio arbitrale, in parziale accoglimento (riserve n. 2,4,5,6,7,8 e 9) della domanda dell'impresa, affermava la responsabilità del Comune per aver predisposto un progetto non realizzabile sotto l'aspetto esecutivo e temporale e per non aver impartito neanche successivamente direttive univoche e tempestive volte a risolvere il problema delle indisponibilità delle aree, violando, così, il proprio dovere di cooperazione con l'appaltatore, secondo le regole della correttezza e della buona fede. Il collegio arbitrale, tenuto conto dell'importo contrattuale, della durata del contratto, della perdita di produttività globale subita dall'impresa (quantificata nel 86,96%) e del mancato utile (per l'impresa) conseguente alla parziale immobilizzazione del potenziale produttivo (maestranze, macchinari e attrezzature), nonché dell'improduttivo vincolo delle polizze fideiussorie e assicurative, determinava il risarcimento per l'impresa *Omissis* nella complessiva somma di € 1.164.957,07 oltre rivalutazione monetarie e interessi legali, ponendo altresì a carico del Comune due terzi delle spese e degli onorari di giudizio sostenuti dall'impresa, liquidati complessivamente nella somma di € 30.000,00, nonché i due terzi delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale, ivi comprese quelle per il deposito del lodo e per gli

onorari degli arbitri e del segretario.

1.1.9 – I pagamenti delle somme dovute in forza del lodo venivano effettuati dal Comune in tre rate ciascuna dell'importo di € 460.000,00, con mandati del 16.11.2015, 7.11.2016 e 26.05.2017, per un totale di Euro 1.380.000,00.

1.1.10 – Come già riferito, a seguito di citazione in giudizio della Procura Regionale, questa sezione giurisdizionale, con **sentenza n. omissis**, ha condannato RUP, ing. *Omissis*, il D.L. arch. *Omissis*, il Sindaco, sig. *Omissis*, l'Assessore ai lavori pubblici, sig. *Omissis*, l'Assessore alle Attività produttive, sig. *Omissis* i soggetti sopra indicati al pagamento, rispettivamente, di euro 331.200,00, 303.600,00, 193.200,00, 138.000,00, 138.000,00, dopo avere scomputato dal danno complessivo una quota pari al 20%.

Detta ultima percentuale, secondo la richiamata sentenza di questa Sezione n. *omissis*, è stata ritenuta riconducibile all'apporto causale di altri soggetti, ovvero il gruppo di progettazione (composto da soggetti esterni al Comune, non rientranti nella giurisdizione contabile), gli altri componenti della Giunta che adottò la delibera n. 327/2006 e il responsabile della Polizia municipale (per ritenute condotte omissive).

1.2 – Conseguentemente, la Procura regionale ha emesso **invito a dedurre** nei confronti degli ulteriori (rispetto a quelli già condannati) componenti della Giunta (*Omissis*, *Omissis*, *Omissis*, *Omissis*, *Omissis* e *Omissis*; per i componenti *Omissis*

e *Omissis* non si è proceduto in quanto deceduti e tenuto conto dell'insussistenza di illecito arricchimento degli eredi) che votarono la delibera n.327 del 2006 nonché del comandante della Polizia Municipale (la quota del 10% del danno relativa ai progettisti è stata scomputata), contestando agli stessi un danno erariale di euro 13.800 per ciascun componente dell'organo collegiale, nonché di euro 27.600,00 per il comandante *Omissis*.

1.2.1 – I signori *Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis* hanno prodotto *memorie difensive* e i signori *Omissis* e *Omissis* hanno chiesto ed ottenuto di essere *sentiti personalmente*.

La Procura regionale ha quindi ritenuto di non esercitare l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti del Comandante della Polizia municipale, tenuto conto che, anche dopo il censimento, la situazione non si sbloccò per lungo tempo, nonché considerato che “non si può imputare, sic et simpliciter, alle Forze di Polizia e, in particolare, alla Polizia Municipale, il mancato sgombero in caso di resistenza, non potendo provvedere altresì alle necessarie demolizioni e rimozioni, non essendo le stesse Forze di polizia deputate ad eseguire abbattimenti e spostamenti di manufatti, bensì solo a garantire che tali operazioni si svolgano regolarmente senza opposizioni e disordini”.

La Procura regionale ha invece provveduto a depositare atto di citazione nei riguardi dei suddetti membri della Giunta comunale che votarono la delibera n.327 del 2006, non avendo

ritenuto persuasive (anzi avendole puntualmente confutate) le argomentazioni difensive dedotte nelle controdeduzioni all'invito a dedurre.

In particolare, la Procura regionale ha richiamato il principio della "completezza progettuale" ("definisce compiutamente e in ogni particolare") del progetto esecutivo ex art. 35 del DPR n. 554/1999, nel mentre nel caso di specie il gruppo di progettazione non ha provveduto ad accertare né la libera disponibilità delle aree né la presenza e lo stato dei sottoservizi, ancor più necessario considerato che le aree riguardavano una zona antica della città.

Tanto avrebbe cagionato, per come anche evidenziato dal Collegio arbitrale, la perdurata irrealizzabilità del progetto "sotto l'aspetto esecutivo e temporale", da ricondurre alla responsabilità dei progettisti esterni (non citati in giudizio per carenza di giurisdizione contabile e con scomputo del danno a loro teoricamente imputabile) ma anche dei componenti (parte dei quali già condannata, per importi superiori, *ratione muneris*) della giunta comunale che ha votato la delibera n. 327 del 13/12/2006 di approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell'opera.

Tanto più che, ha aggiunto la Procura regionale, la stessa delibera riporta che "la definitiva cantierabilità delle opere era subordinata allo spostamento delle bancarelle di via *Omissis*", e che questa circostanza risultava anche dalla relazione tecnica,

allegata al progetto, del novembre 2006, nella quale erano descritte tutte le operazioni di rimozione e demolizione sia delle strutture in ferro e lamiera situate nella piazza a fianco del mercato, sia di quelle in muratura chiamate bancarelle accostate al muro di fondo che costituiva l'antica cinta muraria, sia del piccolo bar diurno all'incrocio tra Via *Omissis* e Via *Omissis* (la presenza di bancarelle e manufatti sarebbe stata peraltro fatto notorio).

Peraltro, per come emerge dal testo dell'ordinanza n. 274/2007 ("l'amministrazione comunale negli anni scorsi ha più volte cercato, senza riuscirci, di procedere alla rimozione dei manufatti prefabbricati per rendere fruibile ed agibile l'intera area occupata"), la presenza di svariati abusivi oltre che di operatori autorizzati, nonché la difficoltà di un eventuale loro trasferimento erano emersi già precedentemente alla delibera n. 327/2006.

1.2.2 – Pertanto, la Procura regionale, previa confutazione delle argomentazioni rese in sede di controdeduzioni all'invito a dedurre, ha convenuto i signori già individuati in epigrafe, per sentirli condannare al risarcimento, in favore del Comune di *Omissis*, del danno erariale complessivamente pari a euro 82.800,00, suddiviso in euro 13.800,00 ciascuno, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

2 – In data 18 maggio 2022 è stata depositata **memoria di costituzione per il signor *Omissis***, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Bianchi, il quale ha preliminarmente

evidenziato che il convenuto rivestiva le funzioni di assessore con deleghe per Università, cultura, beni culturali e attività teatrali, e che, dopo la delibera di giunta n. 327 del 13/12/2006, non si sarebbe più occupato del progetto e della sua esecuzione (non prendendo parte neppure alla delibera di giunta n. 89/2008; nel luglio 2009 le suddette deleghe assessorili sono state revocate).

2.1 – In punto di diritto, il convenuto ha chiesto la **sospensione del giudizio ex art. 106 c.g.c.**, considerato che risulta pendente appello avverso la sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. *omissis* di condanna, per i medesimi fatti oggetto di contestazione, del RUP Ingegnere *Omissis*, del D.L. Arch. *Omissis*, del Sindaco *Omissis*, dell'Assessore ai Lavori Pubblici *Omissis*, dell'Assessore alle Attività Produttive *Omissis*.

2.2 – Nel **merito**, la difesa ha evidenziato che il convenuto (medico pediatra e assessore a settori estranei alla materia in questione, che nulla sapeva delle resistenze dei commercianti del luogo) si sarebbe trovato dinanzi “ad un progetto di riqualificazione di una zona deteriorata e strategica della città, fornito dei pareri tecnici necessari, redatto apparentemente in modo persino prudentiale, laddove si poneva la questione preliminare dello sgombero dell’area, ovviamente, prima dell’inizio dei lavori, non vi era, dunque, motivo realistico per temere che si concretizzasse quella situazione di occupazione abusiva e ritardato rilascio, che avrebbe reso impossibile l’inizio del cantiere per la

realizzazione dell'importante opera pubblica o il pieno funzionamento del cantiere stesso".

La difesa ha dunque sostenuto che proprio la subordinazione allo spostamento delle bancarelle, contenuta nella delibera, avrebbe indotto il convenuto a ritenere che "non vi fossero rischi per l'esecuzione dell'opera, in quanto gli assessorati competenti, la dirigenza amministrativa, avrebbero dato prima seguito allo sgombero dell'area, ritenuta circostanza già analizzata dalle strutture amministrative competenti con la formulazione del relativo piano di attuazione dello sgombero".

D'altra parte, secondo la difesa, il diritto del dirigente alla sottoscrizione del contratto di appalto non si sarebbe concretizzato se non dopo avere reso disponibile l'area, non potendosi dunque ricondurre il danno contestato ai membri della Giunta comunale.

La difesa ha dunque *contestato la sussistenza sia del dolo che della colpa grave*, avendo il convenuto fatto affidamento sui pareri tecnici e sulla valutazione dell'assessore del ramo in ordine all'inesistenza di un problema di trasferimento delle bancarelle (inoltre, la consegna dei lavori è di competenza del RUP, che avrebbe dovuto preventivamente verificare la disponibilità dell'area prima della consegna del cantiere).

2.3 – Da ultimo, il convenuto ha eccepito l'intervenuta **prescrizione dell'azione di responsabilità** con riguardo alla rata di euro 416.000,00 versata il 16 novembre 2015.

La difesa ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare, di valutare la sospensione del presente giudizio nonché di dichiarare la prescrizione del diritto azionato, nonché, nel merito, di respingere la domanda attorea, con vittoria di spese e competenze del procedimento.

3 – In data 20 maggio 2022 è stata depositata **memoria di costituzione dei signori Omissis e Omissis**, rappresentati e difesi dagli avvocati Crescenzo Santuori e Raffaele Ruocco.

3.1 – I difensori hanno preliminarmente eccepito ***l'inammissibilità dell'azione erariale*** per violazione degli articoli 67, comma 7, e 83, comma 3 c.g.c., nonché la violazione del principio del *ne bis in idem*, tenuto conto della pregressa definizione del giudizio sulla medesima fattispecie, *illo tempore* introdotto dalla Procura regionale, con sentenza n. *omissis*, che ha condannato il RUP, il Direttore dei Lavori, l'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di *Omissis*, l'Assessore alle Attività Economiche e Produttive del Comune di *Omissis* e il Sindaco del Comune di *Omissis* al risarcimento, in favore dell'Ente locale, della complessiva somma di euro 1.104.000,0 (oltre rivalutazione monetaria e interessi legali), pari alla percentuale dell'80% dell'intero danno subito dal Comune, ripartita in funzione dell'effettivo contributo causale apportato da ciascun convenuto.

In particolare, la difesa ha evidenziato come nel caso di specie, la Procura regionale abbia agito nel dichiarato fine di recuperare la quota residua di responsabilità del 20%

asseritamente riconducibile, secondo la menzionata sentenza di questa Corte n. *omissis*, all'apporto causale di "altri soggetti", senza che l'imputazione a carico degli odierni convenuti sia fondata su fatti o elementi nuovi, con conseguente violazione, da parte della Procura Regionale (che evidentemente aveva ritenuto l'istruzione completa), del disposto dell'art. 67, comma 7, c.g.c. e del principio del *ne bis in idem* (mera duplicazione della precedente istruttoria: stessa *notitia damni*, stessa istruttoria, medesima fattispecie di danno erariale, identità contenutistica di inviti a dedurre e citazioni). Secondo la Difesa, la procura regionale, già illo tempore a conoscenza degli atti di causa (in particolare, della delibera di giunta n. 327/2006) sui quali si fonda l'odierno libello introduttivo, avrebbe avuto già a suo tempo compiuto ed esaurito l'individuazione dei soggetti da evocare in giudizio (tra i quali non erano compresi gli odierni convenuti), cosicchè l'avversata citazione in giudizio costituirebbe "abuso dello strumento processuale" con cui si tenterebbe di "sanare le proprie ineludibili scadenze anche a costo di ledere il diritto di difesa" degli amministratori citati in giudizio.

Secondo la difesa, inoltre, la condotta processuale attorea concreterebbe altresì la violazione dell'articolo 83, comma 3, del c.g.c., a norma del quale, "*soltanto qualora nel corso del processo emergano fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell'atto introduttivo del giudizio, il giudice ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza, senza*

sospendere il processo. Il pubblico ministero non può comunque procedere nei confronti di soggetto per il quale, nel corso dell'attività istruttoria precedente l'adozione dell'invito a dedurre, sia stata valutata l'infondatezza del contributo causale della condotta al fatto dannoso, salvo che l'elemento nuovo segnalatogli consista in un fatto sopravvenuto, ovvero preesistente, ma dolosamente occultato, e ne sussistano motivate ragioni”.

3.2 – La difesa ha altresì eccepito l’inammissibilità della pretesa risarcitoria per sussistenza dell’**esimente politica** ex art. 1, comma 1 ter, della legge n. 20/1994, avendo i convenuti (assessori preposti ad altri settori) confidato nelle valutazioni tecniche degli organi burocratici e soltanto approvato i progetti tecnici

3.3 – I convenuti hanno altresì eccepito l’intervenuta **prescrizione** del diritto al risarcimento del danno erariale contestato, individuando il dies a quo nel tempus di pubblicazione del lodo arbitrale (16/7/2014), ovvero, in via gradata, nel giorno del primo pagamento della condanna ivi contenuta (16/11/2015; il primo atto interruttivo sarebbe costituito dall’invito a dedurre, notificato in data 28/5/2021).

3.4 – Nel merito, la difesa ha sostenuto l’**insussistenza dell’anti-giuridicità** della condotta contestata, trattandosi di mera approvazione di progetti redatti dagli organi tecnici competenti in materia (sulla cui perizia si era riposto affidamento), tanto più che l’assessore *Omissis* si è dimesso con nota del 19.12.2006 (nei giorni immediatamente successivi alla delibera di giunta

contestata n. 327 del 13/12/2006, prima ancora del bando di gara) e anche la professoressa *Omissis* è cessata dalla carica a seguito di decreto del Sindaco n. 62 del 12/12/2007 (a distanza di pochi mesi dalla consegna dei lavori).

3.5 – Quanto al **nesso di causalità**, i convenuti hanno sostenuto che la semplice approvazione della deliberazione n° 327/2006 non potrebbe assumere alcuna valenza significativa in punto di sussistenza del nesso causale, essendo intervenute una serie di circostanze che avrebbero eliminato e interrotto il nesso eziologico (condotte dei progettisti, del RUP – bando, validazione del progetto e sottoscrizione del contratto, del direttore dei lavori, degli assessori competenti, del comando della P.M.).

3.6 – La difesa ha inoltre sostenuto l'**assenza di colpa grave** della mera approvazione della progettualità tecnica, avendo i convenuti fatto affidamento sul corretto operato di RUP e DL, sulla possibilità del Comune di rimuovere eventuali ostacoli e sulla stessa liceità della condotta dei commercianti (non essendo illo tempore prevedibile una loro condotta ostruzionistica).

3.7 - In via subordinata, la difesa ha sostenuto l'**errata determinazione del danno erariale**, sia in quanto andrebbe scomputata la parte prescritta (con conseguente ridimensionamento in euro 9.200,00 del danno contestabile a ciascun assessore convenuto), sia in ragione del loro apporto causale (essendosi successivamente dimessi, non avrebbero potuto agire in

autotutela), sia avuto riguardo alla minimale (2%) quota imputata al Comandante della P.M., sia ancora per la necessità di tenere conto dell'apporto causale di ulteriori soggetti, non chiamati in giudizio_(dirigenti comunali, membri della giunta che hanno approvato, con Delibera n. 25 del 9/2/2010, la perizia di variante).

3.7 – Infine, la difesa ha chiesto di fare ampia applicazione del **potere riduttivo** ex artt. 52 del RD n° 1214/1934 e 83 del RD n° 2440/1923.

3.8 – La difesa ha quindi concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'azione per plurimi motivi (violazione degli artt. 67, comma 7, e 83, comma 3, cgc, nonché del principio del ne bis in idem; esimente politica ai sensi dell'art. 1, comma 1 ter, della Legge n° 20/1994), di dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale, in via principale di respingere la domanda attorea per infondatezza, nonché, in via graduata, di rideterminare in minus la pretesa attorea (anche mediante l'impiego del potere riduttivo), “con tutte le conseguenze di legge, anche in ordine alle spese di lite”.

4 – In data 30/5/2022 è stata depositata **memoria di costituzione per i signori Omissis e Omissis**, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Antonio Rizzuto, che ha preliminarmente eccepito la **prescrizione del diritto azionato** (pur essendo la costituzione tardiva, la difesa ha sostenuto che la prescrizione, sollevata tempestivamente da altri convenuti, avrebbe

rilievo oggettivo), considerato che i convenuti sono cessati dalla carica nel luglio 2009, che il lodo arbitrale è stato pubblicato in data 16 luglio 2014 (la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio è datata 15 maggio 2015) e che l'invito a dedurre, unico atto interruttivo, è stato loro notificato nel giugno 2021.

Nel **merito**, la difesa ha sostenuto la **nullità del lodo**, dalla cui esecuzione deriva il danno contestato, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della legge n. 190/2012, secondo cui il deferimento ad arbitri presuppone la "previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione", aggiungendo che "l'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando e nell'avviso con cui è indetta la gara, ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli".

Nel caso di specie, la domanda arbitrale sarebbe stata introdotta con atto consegnato all'Ufficiale giudiziario il giorno 11 dicembre 2012 e pervenuto al Comune il 21 successivo, cosicché il lodo sarebbe viziato da nullità sopravvenuta ex art. 1418 c.c., per effetto della normativa imperativa applicabile al momento dell'esecuzione (in termini, Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, determinazione n. 6 del 18 dicembre 2013).

Ad ogni modo, la difesa ha sostenuto l'**erroneità del lodo** (al cui giudizio i convenuti sono rimasti estranei), in quanto il collegio arbitrale, avendo la ditta rilasciato la dichiarazione di conoscenza delle condizioni di tutte le circostanze suscettibili di

influire sull'esecuzione dei lavori (ex art. 36 dell'allegato XXI al D Lgs. n. 163/2006), non avrebbe dovuto riscontrare la violazione del principio di buona fede a carico del solo Comune e anzi avrebbe dovuto escludere ogni diritto risarcitorio dell'impresa.

In ogni caso, la difesa ha sostenuto che non sarebbe stata affatto nota la **volontà dei commercianti** di non abbandonare le aree.

La difesa ha quindi concluso chiedendo di dichiarare la prescrizione del diritto azionato e comunque di respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto.

5 - All'udienza del giorno 8/6/2022, il Collegio, tenuto conto che per il convenuto *Omissis* (non costituito) non erano decorsi il termine libero di giorni 90 di cui all'art. 88, comma 3, c.g.c, ha rinviato a discussione del giudizio alla data odierna, assegnando alla procura regionale il termine di giorni 30 per provvedere alla rinnovazione della notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione dell'udienza nei confronti del suddetto convenuto.

9 - All'udienza odierna, il Collegio, constatata l'avvenuta regolare e tempestiva notifica nei confronti del convenuto *Omissis* (per come disposto nella riferita ordinanza) e preso atto della mancata costituzione del medesimo, ne ha dichiarato la **contumacia** ex art. 93 del codice di giustizia contabile.

Nel merito, il **Pubblico Ministero** ha chiesto l'integrale accoglimento delle conclusioni come formulate nell'atto di citazione, previa confutazione delle eccezioni ed argomentazioni

rese dai convenuti nelle memorie di costituzione, evidenziando:

- l'insussistenza dei presupposti della sospensione necessaria

ex art.106 c.g.c.;

- l'infondatezza dell'eccezione dei convenuti *Omissis* e *Omissis* di inammissibilità e/o infondatezza dell'azione erariale per

violazione dell'art. 67, comma 7, e dell'art.83, comma 3 cgc., per

violazione principio del ne bis in idem e per decadenza

dall'azione precisando che non vi è stata espressa archiviazione

delle posizioni degli odierni convenuti nel precedente giudizio;

- l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della do-

manda per esimente politica, ex art. 1 comma 1 ter della legge

20/1994, essendo contestato come foriero di danno erariale un

atto proprio della Giunta,;

- la mancanza di buona fede, per la ripetuta circostanza che i

motivi ostativi all'adozione della delibera risultavano già dalla

relazione tecnica allegata al progetto e dalla stessa delibera

327/2006;

- l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla

difesa dei convenuti *Omissis* e *Omissis*, in quanto non costitui-

tisi tempestivamente in giudizio ai sensi dell'art. 90, comma 3,

c.g.c.;

- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione degli altri conve-

nuti, in quanto la contestazione riguarda un danno erariale in-

diretto, e quindi, come da giurisprudenza contabile consolidata,

ciò che rileva ai fini della decorrenza del termine prescrizione

è la data in cui sono avvenuti i pagamenti, evidenziando che

l'invito a dedurre è stato notificato 19 maggio -7 giugno 2021;

- l'infondatezza dell'eccezione dei difensori dei sigg. *Omissis*,

Omissis e *Omissis*, relativa alla richiesta di condanna, eviden-

ziando che la determinazione della quota di danno è stata effet-

tuata in misura assolutamente minimale;

- la sussistenza di tutti i presupposti della responsabilità am-

ministrativa, anzitutto il nesso eziologico tra la condotta antigiu-

ridica (l'adozione della delibera, a nulla rilevando pertanto di-

missioni o revoche successive a tale adozione) e il danno (ovvero

il pagamento del risarcimento a seguito della transazione);

fermo restando che la ponderazione dell'efficienza delle di-verse

concause nella determinazione del danno è stata considerata

per determinare la quota di danno imputabile ai diversi conve-

nuti, pari all'1% del totale e segnatamente ad € 13.800 cia-

scuno, scomputando (come evidenziato in citazione) la quota at-

tribuita ai 5 progettisti pagg. 25 e 26 atto di citazione;

- la sussistenza della colpa grave dei convenuti, rinviando

all'atto di citazione ed alla sentenza n.*omissis*;

- l'irrilevanza e infondatezza dell'eccepita nullità del lodo arbi-

trale (peraltro da far valere nei limiti e con le modalità previsti

dal codice di rito civile), atteso che in citazione sono stati rico-

struiti puntualmente l'andamento anomalo dell'appalto, e

quindi la correttezza del lodo, la debenza delle somme pagate

all'impresa appaltatrice e quindi la responsabilità erariale per

danno indiretto degli odierni convenuti; in particolare, la circostanza che, fin dal momento del sopralluogo, fosse evidente la non immediata cantierabilità di alcune tratte delle aree oggetto dei lavori (ecceputa dalla difesa dei convenuti *Omissis* e per affermare la violazione del canone di buona fede da parte dell'impresa appaltatrice), semmai confermerebbe l'assunto accusatorio in punto di colpa grave degli odierni convenuti.

Quindi, l' **Avvocato Miceli**, si è riportato alle conclusioni della comparsa di costituzione del suo delegante Avv. Bianchi, costituito per il *Omissis*, insistendo sia per la sospensione del giudizio ex art. 106 del Codice di Giustizia Contabile, che per dichiarare la parziale prescrizione del diritto al risarcimento danni e, comunque, nel merito il rigetto della richiesta di risarcimento nei confronti del dottor *Omissis*.

Infine, l'**Avvocato Rizzuto** si è riportato alla memoria costitutiva ed alle difese ivi rassegnate, sostanzialmente rassegnando le medesime conclusioni del collega Miceli, replicando al Pubblico Ministero in punto di decadenza della prescrizione ex art.90 c.g.c., affermando che – essendo stata l'eccezione già sollevata da altri convenuti, deve estendersi anche nei confronti di tutti i corresponsabili della medesima ragione di danno.

Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

[1] In via preliminare, ritiene il Collegio di dover respingere l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 106 c.g.c.,

avanzata dal convenuto *Omissis* in ragione dell'attuale pendenza del giudizio di appello avverso la richiamata sentenza di questa sezione giurisdizionale n. *omissis*, inerente analoga fattispecie.

In proposito, infatti, la giurisprudenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti (di recente, ord. n.22/2022) ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che la sospensione necessaria del giudizio ex art. 106 c.g.c. non può essere disposta in ragione di un mero collegamento tra giudizi ovvero per ragioni di opportunità, "essendo necessario un vero e proprio vincolo di consequenzialità, sicché uno dei due giudizi, oltre a coinvolgere le stesse parti, deve investire un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo da evitare un possibile contrasto di giudicati" (così, Corte conti, Sezioni riunite, ord. n. 13/2019).

Nel caso di specie, i due giudizi, pur innestandosi su un unico fatto, riscontrarsi, tra di loro, un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico.

[2] Ancora in via preliminare, occorre esaminare **l'eccezione di "inammissibilità" dell'atto introduttivo** avanzata dai convenuti *Omissis* e *Omissis*, avuto riguardo al disposto dell'articolo 67, comma 7, c.g.c. e al principio del *ne bis in idem*.

In particolare, occorre evidenziare che il richiamato articolo 67, comma 7, del codice di giustizia contabile prevede che

“Successivamente all'invito a dedurre, il pubblico ministero non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente, che non richiedono l'emissione di un nuovo invito a dedurre e salva la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati”.

In proposito ritiene il Collegio che la norma introduca un limite all'attività istruttoria del pubblico Ministero di natura essenzialmente endoprocedimentale con funzione di garanzia dei soggetti già invitati a dedurre, avendo a riferimento testuale fondamentale (oltre che le controdeduzioni) l'avvenuta emissione di un invito a fornire deduzioni.

Per converso, con riguardo al caso di specie, si osserva come non risulti dal testo della menzionata sentenza di questa Corte n. *omissis* che l'invito a dedurre relativo al giudizio n. 22341 sia stato emesso e notificato nei riguardi degli odierni convenuti.

D'altra parte, dall'esame degli atti del presente giudizio emerge come il Pubblico ministero, senza svolgere alcuna ulteriore attività di indagine, abbia valorizzato, prima nelle premesse e poi nel corpo dell'atto di citazione, proprio la richiamata sentenza n. *omissis*, nella parte in cui (punto 5.2.) evidenzia la rilevanza del “concorso causale degli altri componenti della giunta comunale”, affermando che questi “avrebbero dovuto essere chiamati a rispondere del danno loro ascrivibile per aver adottato la

delibera n. 327 del 2006 con la quale era stato approvato il progetto esecutivo”.

Parimenti, la riferita ricostruzione della vicenda processuale evidenzia l'insussistenza della lamentata violazione del principio di *ne bis in idem*, non risultando agli atti che gli odierni convenuti siano stati coinvolti, neppure in sede pre-processuale, nel precedente giudizio n. 22341.

[3] Sempre in via preliminare, i medesimi convenuti hanno altresì eccepito, in connessione con l'eccezione ex art. 67, comma 7, c.g.c, **l'inammissibilità dell'atto di citazione per asserita violazione dell'art. 83, comma 3**, del codice di giustizia contabile, norma che, nel quadro della disciplina della chiamata in giudizio di terzo *iussu iudicis*, prevede che *“Il pubblico ministero non può comunque procedere nei confronti di soggetto già destinatario di formale provvedimento di archiviazione, ovvero di soggetto per il quale, nel corso dell'attività istruttoria precedente l'adozione dell'invito a dedurre, sia stata valutata l'infondatezza del contributo causale della condotta al fatto dannoso, salvo che l'elemento nuovo segnalatogli consista in un fatto sopravvenuto, ovvero preesistente, ma dolosamente occultato, e ne sussistano motivate ragioni”*.

Detto articolo 83 del codice di giustizia contabile (d. lgs. n. 174/2016) rinviene peraltro la sua legittimazione normativo-costituzionale nell'art. 20, comma 2, della Legge delega 7 agosto 2015, n. 124, che si limita a prevedere, nell'ambito dei criteri

direttivi della delega attribuita al Governo, il principio di (art. 20, lett. g n.6 della legge delega n. 124/2015) “preclusione in sede di giudizio di chiamata in causa su ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate ragioni di soggetto già destinatario di formalizzata archiviazione”.

Ritiene pertanto il Collegio che, tenuto conto del tenore della legge delega in parte qua e del dispiegarsi dei principi costituzionale di cui agli art. 24 (diritto di azione anche dell'Amministrazione pubblica) e 97 (buon andamento della P.A.) della Costituzione, si imponga un'interpretazione restrittiva dell'articolo 83, comma 3, del codice di giustizia contabile; di talché il divieto al Pubblico ministero contabile di agire in giudizio per il risarcimento del danno erariale deve ritenersi circoscritto ai soli casi in cui emerga l'adozione di un formale provvedimento di archiviazione verso determinati soggetti ovvero anche l'avvenuta valutazione, anch'essa emergente ex actis, dell'“infondatezza del contributo causale della condotta” (delimitazione coerente con la collocazione della norma nell'ambito della disciplina della chiamata in giudizio iussu iudicis), senza pertanto ricomprendere anche le ipotesi in cui non si abbia cognizione delle ragioni dell'avvenuto stralcio informale di posizioni processuali, ovvero quando esso sia avvenuto per ragioni diverse da quelle dell'“infondatezza del contributo causale”.

Orbene, nel caso di specie, dall'esame della sentenza (così come dagli atti processuali del presente giudizio) non emergono le

ragioni giuridiche dell'avvenuto stralcio (*rectius*: mancata considerazione) delle posizioni degli odierni convenuti nell'istruttoria preliminare al precedente giudizio n. 22341; peraltro, anche sul terreno logico- giuridico, si osserva che l'imputazione attorea in quest'ultimo giudizio riconosceva indubbiamente portata eziologica determinante alla delibera di giunta (atto collegiale, come tale imputabile a tutti i componenti dell'organo che avevano espresso il loro voto favorevole) n. 327/2006 (con conseguente citazione in giudizio degli assessori di settore e del sindaco), cosicchè non appare sostenibile, neppure in via logico-deduttiva, che la posizione degli odierni convenuti (che per l'appunto hanno assentito detta delibera) sia stata stralciata per ragioni inerenti al riscontro del nesso di causalità (piuttosto che invece di ulteriori elementi costitutivi dell'illecito amministrativo- contabile).

Pertanto, anche questa eccezione di inammissibilità non risulta meritevole di positiva delibazione.

[4] Quanto alla eccezione di inammissibilità della citazione per **esimente politica** (ex art.1 comma ter L. 20/1994) va segnalato che (come oltre precisato sub § [6] e sub § [9]) ai convenuti componenti di Giunta si contesta l'adozione di una delibera in cui non si sono limitati ad "approvare (o autorizzare o rendere eseguibili) in buona fede" "atti rientranti nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi", ma hanno discrezionalmente deciso di approvare un'opera di cui

era loro nota la dubbia realizzabilità, stante che era anche prevista la necessità di uno sgombero di aree occupate.

[5] Quanto all' **eccezione di prescrizione**, il Collegio deve innanzitutto rilevarne la tardività con riguardo ai convenuti *Omissis* e *Omissis* (costituzione in giudizio in atti al 30 maggio 2022, a fronte della fissazione della prima udienza al giorno 8 giugno 2022), nonché con riferimento ai convenuti *Omissis* e *Omissis*, costituitisi con memoria in atti al 20 maggio 2022; per converso, l'eccezione di prescrizione deve dichiararsi ritualmente e tempestivamente proposta da parte del convenuto *Omissis*, costituitosi con memoria in atti al 18/5/2022. Con la precisazione che l'art. 90 c.g.c. impone ad ogni convenuto - a pena di decadenza - di proporre le eccezioni non rilevabili di ufficio (come la prescrizione: art. 2938 c.c.) onde l'eccezione formulata da un convenuto non può estendersi agli altri.

Con riguardo alla posizione del convenuto *Omissis*, pare utile rammentare che, trattandosi di danno c.d. indiretto, la giurisprudenza ritiene (ex multis: Corte dei conti Sezioni Riunite n.14/2011) che il dies a quo debba essere individuato nella data di emissione dei mandati di pagamento, nel caso di specie emessi nel numero di tre di Euro 460.000,00 ciascuno, adottati rispettivamente in data 16/11/2015, 7/11/2016 e 26/05/2017.

Peraltro, la giurisprudenza della Corte di conti (di recente, cfr: Sez. II appello, sent. n. 137/2022) ha avuto modo di

puntualizzare che, nell'ipotesi di danno erariale eziologicamente unitario ma realizzatosi con pagamenti frazionati nel tempo, la prescrizione decorre da ogni singola erogazione.

Pertanto, con riguardo al caso di specie, si osserva che il convenuto in questione ha avuto notifica dell'invito a dedurre (primo atto interruttivo riscontrato in atti) soltanto in data 31/5/2021, dunque successivamente alla scadenza del termine quinquennale di prescrizione relativo al primo (pari ad 1/3 del totale) dei riferiti pagamenti frazionati, erogato in data 16/11/2015.

Conseguentemente, deve ritenersi, in ossequio al menzionato orientamento della giurisprudenza contabile, che, con riguardo al convenuto *Omissis*, il danno contestato sia da considerare parzialmente prescritto nella misura di 1/3 (euro 4.600,00) di quello a lui contestato (euro 13.800,00), e dunque ancora azionabile nella misura rideterminata di euro 9.200,00.

[6] Nel **merito**, la ricostruzione dei fatti già esposta rende evidente, per come rilevato anche dal richiamato lodo arbitrale, la **rilevanza causale** dell'irrealizzabilità del progetto "sotto l'aspetto esecutivo e temporale", e dunque della **condotta**, oltre che dei progettisti esterni (non citati in giudizio per carenza di giurisdizione contabile, ma con scomputo del danno a loro teoricamente imputabile in sede di formulazione della domanda attorea), dei componenti della giunta comunale (parte dei quali già condannata in primo grado, per importi superiori, *ratione muneris*) che ha votato la delibera n. 327 del 13/12/2006 di

approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell'opera.

D'altra parte, l'art. 1, comma 1 ter, della legge n. 20/1994 espressamente e significativamente prevede, in coerenza con la natura collegiale dell'organo, che "nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole", intendendo escludere dalla responsabilità esclusivamente i componenti dell'organo che abbiano espresso voto contrario ovvero anche che si siano astenuti.

Nel caso di specie, trattandosi di progetto anche esecutivo, viene in rilievo la palese violazione del principio della "completezza progettuale" ("definisce compiutamente e in ogni particolare") della progettazione esecutiva ex art. 35 del DPR n. 554/1999, considerato che, nel caso di specie, il progetto non ha dato conto del previo accertamento sia della libera disponibilità delle aree sia della presenza e dello stato dei sottoservizi, ancor più necessario considerato che le aree riguardavano una zona storica della città.

Anzi, la delibera di giunta contestata (n. 327 del 13 dicembre 2006), assentita (anche) dagli odierni convenuti, espressamente riferisce (sostanzialmente reinterpreta, in maniera arbitraria, un requisito essenziale della progettazione come una sorta di condizione meramente fattuale di eseguibilità delle opere) che "la definitiva cantierabilità delle opere era subordinata allo

spostamento delle bancarelle di via *Omissis*”; circostanza peraltro già risultante dalla relazione tecnica (menzionata nella richiamata sentenza n. *omissis*), allegata al progetto, del novembre 2006, nella quale erano descritte tutte le necessarie operazioni di rimozione e demolizione sia delle strutture in ferro e lamiera situate nella piazza a fianco del mercato, sia di quelle in muratura chiamate bancarelle accostate al muro di fondo che costituiva l’antica cinta muraria, sia del piccolo bar diurno all’incrocio tra Via *Omissis* e Via *Omissis* (la presenza di bancarelle e manufatti sarebbe stata peraltro fatto notorio).

La descritta condotta *contra ius* dei convenuti (oltre che degli ulteriori soggetti già condannati e dei progettisti) ha indubbiamente contribuito causalmente a determinare il danno erariale contestato, tenuto conto (c.d. procedimento di eliminazione mentale) che, se fosse stato approvato un progetto esecutivo effettivamente già cantierabile, le conseguenze dannose a carico dell’erario non si sarebbero determinate, nonché considerato che le condotte successive di diversi soggetti non possono evidentemente essere qualificate in termini di cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l’evento dannoso (cfr. art. 41, comma 2, c.p.).

[7] Con riguardo poi alla eccepita **nullità del lodo** per carenza di previa autorizzazione dell’organo di governo ai sensi dell’art. 241, comma 1, del d. lgs. n. 163/2006 (nel testo modificato dall’art. 1, comma 19 della legge n. 190/2012, entrata in vigore

il 28/11/2012), si osserva innanzitutto come nella presente sede giudiziale non si controverte dell'opponibilità della decisione, che ha ormai acquisito efficacia definitiva (pur facendo stato esclusivamente tra le parti, i loro eredi ed aventi causa), non potendo il presente giudizio tradursi in una sorta di impugnazione atipica del lodo arbitrale, e dovendo invece questa Corte valutare l'azione di risarcimento avanzata dalla Procura regionale per il nocumento patrimoniale determinatosi per effetto delle condotte, evidentemente contra ius (anche indipendentemente dalla statuizione contenuta nel lodo arbitrale), dei propri agenti, per le ragioni logico-giuridiche già compendiate.

Pertanto, si osserva incidentalmente che il successivo comma 25 del medesimo articolo 1 della legge n. 190/2012, nel dettare una disciplina intertemporale del divieto, ha previsto che "Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitri conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge"; in proposito, le parti deducenti non hanno provato che l'arbitrato in questione, previsto da una clausola compromissoria risalente al 2007 (contenuta nel contratto di appalto), non fosse stato, alla data di entrata in vigore della legge n. 190/2012, già conferito o autorizzato.

In ogni caso, anche a prescindere da quanto sopra, si osserva che, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 108/2015), "Lo ius superveniens consistente nel divieto di deferire le controversie ad arbitri senza una preventiva e

motivata autorizzazione non ha l'effetto di rendere nulle in via retroattiva le clausole compromissorie originariamente inserite nei contratti, bensì quello di sancirne l'inefficacia per il futuro"; non potrebbe dunque in ogni caso discettarsi di nullità del lodo arbitrale in questione.

Peraltro, in coerenza con detto regime di inefficacia delle clausole compromissorie antecedenti la novella normativa, la stessa Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (Determinazione n. 6, del 18 dicembre 2013) ha riconosciuto agli organi di governo degli enti, in ossequio al principio di autonomia negoziale, la possibilità di far comunque proprie le clausole compromissorie pregresse già non preventivamente autorizzate; nel caso di specie, peraltro, il Sindaco dell'ente ha provveduto alla nomina dell'arbitro, con ciò evidentemente assentendo la devoluzione della controversia al collegio arbitrale.

Ad ogni modo, non può che ribadirsi che, anche a prescindere dal lodo arbitrale, non pare dubitabile che il danno erariale sia eziologicamente riconducibile alle condotte contra ius contestate.

In particolare, deve considerarsi che - anche a prescindere dal lodo arbitrale - i pagamenti del Comune all'impresa privata erano comunque dovuti per colpa dei convenuti, che avevano deciso di portare avanti i lavori pubblici benché alcune aree di cantiere fossero occupate, cagionando i ritardi di consegna e quindi di pretese risarcitorie dell'impresa.

[8] Quanto poi all'individuazione del **danno erariale** attribuibile agli odierni convenuti (contestato dai resistente nell'ammon-tare), ritiene il Collegio di condividere l'impostazione attorea, considerato che la Procura regionale ha ragionevolmente conte-stato loro essi un importo notevolmente inferiore rispetto agli altri componenti della giunta, avendo imputato, *ratione mune-ris*, un maggior importo di danno al sindaco e agli assessori con deleghe nei settori più direttamente coinvolti, pur a fronte di un atto collegiale e tenuto conto dell'eventuale loro possibile inter-vento correttivo successivo.

[9] Con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, contestato nella forma della **colpa grave**, la ricostruzione del tenore della delibera ("la definitiva cantierabilità delle opere era subordinata allo spostamento delle bancarelle di via *Omissis*") e dell'allegata relazione al progetto, rendono evidente la conoscenza, almeno sommaria, della situazione fattuale illo tempore presente e dun-que della non immediata cantierabilità delle opere, pur a fronte dell'approvazione di una progettazione esecutiva di opera pub-blica.

In proposito, non appaiono persuasive le osservazioni difensive incentrate sulla ritenuta applicabilità della cosiddetta esimente della buona fede dell'organo politico, sia considerato che si tratta di atto approvato dalla giunta comunale (sebbene a fronte di pareri degli organi tecnici), sia avuto riguardo alla circostanza che i tecnici avevano evidenziato l'esistenza di impedimenti alla

esecuzione immediata dell'opera, del resto risultanti dal testo della delibera assentita.

Si tratta dunque di una forma di colpa c. d. cosciente, caratterizzata dalla consapevolezza "laica" della situazione (e, seppure in forma embrionale, dei conseguenti rischi), espressamente qualificata come aggravata dalla disciplina penalistica (cfr: art. 61 n. 3 c.p.).

Per le medesime ragioni, il Collegio ritiene di non accogliere l'istanza, avanzata dai convenuti, di applicazione del **potere riduttivo dell'addebito**.

Pertanto e conclusivamente, il Collegio, in accoglimento della domanda attorea, condanna i signori *Omissis* , *Omissis* , *Omissis* , *Omissis* e *Omissis* , al risarcimento, in favore del Comune di *Omissis*, del danno erariale di euro 13.800,00 ciascuno, nonché il sig. *Omissis* , stante il parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione, al risarcimento, sempre a beneficio del Comune di *Omissis*, del danno erariale di euro 9.200,00.

Le suddette somme oggetto di condanna dovranno intendersi come incrementate da rivalutazione monetaria, da calcolarsi sulla base degli indici ISTAT con decorrenza dalla data dei pagamenti effettuati dal Comune di *Omissis* e fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Inoltre, sugli importi rivalutati di condanna sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art. 1282, 1° comma, del Codice

	civile (Sezione Giur. Campania, sentt. n. 637 del 2016; n. 635 del 2016; n. 544 del 2016; n. 417 del 2016; n. 362 del 2016).		
	[10] La regolazione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue il principio di soccombenza ex art. 31 c.g.c.		
	PQM		
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando,		
	1) condanna i signori <i>Omissis</i> , <i>Omissis</i> , <i>Omissis</i> , <i>Omissis</i> e <i>Omissis</i> , al risarcimento, in favore del Comune di <i>Omissis</i> , del danno erariale di euro 13.800,00 ciascuno;		
	2) condanna il sig. <i>Omissis</i> al risarcimento, in favore del Comune di <i>Omissis</i> , del danno di euro 9.200,00;		
	3) condanna tutti i predetti convenuti al pagamento della rivalutazione monetaria, ognuno sulla somma rispettivamente dovuta, da calcolarsi sulla base degli indici ISTAT con decorrenza dalla data dei pagamenti effettuati dal Comune di <i>Omissis</i> fino alla pubblicazione della presente decisione;		
	4) condanna tutti i predetti convenuti al pagamento degli interessi legali sugli importi rivalutati di condanna da ognuno di essi rispettivamente dovuti, dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.		
	Condanna altresì i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, quantificate come da nota a margine della segreteria.		
	Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.		
	42		

NOTA SPESE Giudizio n. 23150 ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE n. 6 copie predetto atto per uso notifica ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA n. 6 copie predetto atto per uso notifica DIRITTI DI CANCELLERIA ORIGINALE SENTENZA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA DICONSÌ EURO MILLESETTECENTOOTTO/02	FOGLIO 10 60 1 6 11 11	IMPORTO € 160,00 € 960,00 € 16,00 € 96,00 € 124,02 € 176,00 € 176,00 € 1.708,02
TOTALE	Il Funzionario Dott.ssa Stefania Visapollo <i>Firmato digitalmente</i>	

Così deciso in Catanzaro, **nella pubblica udienza del giorno 8 novembre 2022.**

Il Magistrato Relatore

Il Presidente

dott. Natale Longo

dott. Luigi Cirillo

firmato digitalmente

formato digitalmente

Depositato in Segreteria il 29/12/2022

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente